

Centro Studi

**D**iritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## Irragionevole durata del processo ed incompetenza

*Il giudice dell'equa riparazione, in presenza di un giudizio presupposto che abbia visto una fase concludersi con pronuncia dichiarativa di incompetenza, non può limitarsi a ritenere ragionevole, per ogni singola fase, la durata che corrisponde al grado, avendo invece l'onere di determinare quale avrebbe dovuto essere la durata ragionevole per il giudizio presupposto sulla base della sua complessità, comprensiva, tenuto conto della struttura unitaria del processo, anche della fase necessaria alla pronuncia di incompetenza e sottraendo dalla durata complessiva del giudizio tutto il tempo (solitamente il periodo ultroneo rispetto a trenta giorni) non strettamente necessario alla sua riassunzione davanti al giudice dichiarato competente.*

### Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 7.8.2018, n. 20589

...omissis...

1) Con ricorso depositato presso la Corte d'appello di Ancona, i ricorrenti chiedevano la condanna del Ministero della Giustizia all'equa riparazione per la irragionevole durata di giudizi di equa riparazione, promossi il 21 gennaio 2010 e il 22 marzo 2010

davanti alla Corte d'Appello di Roma e, dopo la riunione, riassunti davanti alla Corte d'Appello di Bologna, alla quale la Corte d'Appello di Roma li aveva rimessi per competenza territoriale.

Nell'odierno ricorso espongono:

che la Corte d'Appello di Bologna aveva definito il procedimento, cui era stato attribuito il numero di r.g. 346/2013, con decreto 18 dicembre 2013.

che la Corte di Appello di Ancona, alla quale era stata chiesta l'equa riparazione per la durata irragionevole del procedimento instaurato ai sensi della legge Pinto, ha accolto parzialmente l'opposizione all'iniziale decreto di rigetto dell'istanza;

che con Decreto 4 marzo 2016, n. 1255, ha liquidato per ciascuna delle parti ricorrenti soltanto la somma di Euro 500, prendendo in considerazione soltanto il tempo di durata del giudizio di equa riparazione superiore ai tre anni, considerandolo alla stregua di un ordinario giudizio di cognizione.

Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.

Memoria di parte ricorrente.

2) Con unico motivo i ricorrenti denunciano la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 1, 2, 2 bis e ter e art. 3 e dell'art. 6 CEDU, nella parte in cui il provvedimento impugnato ha ritenuto giustificata la protrazione per tre anni della durata del giudizio presupposto, relativo alla materia dell'equa riparazione.

Assumono che i procedimenti per equa riparazione devono avere, secondo la giurisprudenza di legittimità, anche alla luce della sentenza n. 36/2016 della Corte costituzionale, una durata inferiore rispetto ai giudizi ordinari, computabile in un anno o due a seconda degli sviluppi del giudizio di equa riparazione.

3) In controricorso l'avvocatura dello Stato deduce che a sentenza della Corte Costituzionale impone comunque una valutazione in concreto della durata del processo, tenendo conto dell'oggetto di esso, del comportamento delle parti e dell'esito del processo.

Rileva che i ricorrenti avevano introdotto erroneamente il giudizio di equa riparazione innanzi la Corte di Appello di Roma e che era stata dichiarata la competenza territoriale di Bologna; che tale errore era imputabile alla parte, la quale aveva atteso la declaratoria di incompetenza anche dopo che nel marzo 2010 era stata pubblicata la sentenza della Corte di Cassazione che aveva introdotto il principio sulla base del quale era stata ravvisata l'incompetenza.

Il Ministero della Giustizia nega pertanto la fondatezza del ricorso e chiede che comunque non si tenga conto del tempo trascorso tra la declaratoria di incompetenza di Roma e la data di deposito del provvedimento di Bologna.

4) il ricorso è fondato.

Sulla base delle argomentazioni svolte in ricorso, questa Corte ha già avuto modo di ritenere che nell'ambito di un processo instaurato ai sensi della legge cd. Pinto, per ottenere l'indennizzo da irragionevole durata di un altro processo, la durata complessiva dei due gradi di giudizio è ragionevole qualora non ecceda il termine di un anno per grado, anche alla luce della sentenza n. 36 del 2016 della Corte

costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 bis, nella parte in cui si applica alla durata del processo di equa riparazione in primo grado. (Cass. Sez. 6-2, n. 16857 del 09/08/2016).

Quanto al protrarsi di un giudizio a causa di declaratoria di incompetenza è stato osservato che il giudice dell'equa riparazione, in presenza di un giudizio presupposto che abbia visto una fase concludersi con pronuncia dichiarativa di incompetenza, non può limitarsi a ritenere ragionevole, per ogni singola fase, la durata che corrisponde al grado, avendo invece l'onere di determinare quale avrebbe dovuto essere la durata ragionevole per il giudizio presupposto sulla base della sua complessità, comprensiva, tenuto conto della struttura unitaria del processo, anche della fase necessaria alla pronuncia di incompetenza e sottraendo dalla durata complessiva del giudizio tutto il tempo (solitamente il periodo ultroneo rispetto a trenta giorni) non strettamente necessario alla sua riassunzione davanti al giudice dichiarato competente (Cass. n. 26208 del 19/12/2016).

Discende da quanto esposto l'accoglimento del ricorso e la cassazione del provvedimento impugnato. La cognizione va rimessa alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione, che, distinguendo le posizioni eventualmente non identiche, si atterrà, nello svolgimento del giudizio, ai principi di diritto di cui sopra e provvederà anche alla liquidazione delle spese di questo giudizio.

pqm

La Corte accoglie il ricorso;

cassa il provvedimento impugnato in relazione ai profili accolti e rinvia alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 27 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2018